MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA

Art. 42

Modifica all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59

Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e' sostituito dai seguenti: "In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento e' effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione e' elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo".

Versione in vigore dal 29 dicembre 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza
Estremi	Legge 12 dicembre 2002, n. 273
Capo	V — Misure organizzative
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-per-favorire-l-iniziativa-privata-e-lo-sviluppo-della/art-42-modifica-all-articolo-15-della-legge-31-gennaio-1992-n-59

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it